

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 40/2011

10 Ottobre 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

LE SOCIETA' GIA' COSTITUITE ALLA DATA DEL 29 NOVEMBRE 2008 DEBBONO COMUNICARE ALLA CCIAA DI ISCRIZIONE L'INDIRIZZO PEC ENTRO IL PROSSIMO 29 NOVEMBRE 2011.

D.L. 185/2008 CONVERTITO NELLA L. 2/2009 – ART. 16 COMMA 6.

L'art. 16, comma 6, del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni nella legge 2/2009, ha istituito l'obbligo in base al quale le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Con la medesima disposizione **è stato, inoltre, previsto che entro tre anni dalla data di entrata della predetta novella, tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, debbono comunicare al**

registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Pertanto, **considerato che la normativa de qua è entrata in vigore in data 29 novembre 2008, entro il prossimo 29 novembre 2011 le imprese dovranno provvedere alla comunicazione in CCIAA dell'indirizzo PEC ovvero equivalente.**

L'eventuale mancata comunicazione comporterà, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2630 c.c., ***una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro che potrà essere irrigata al soggetto persona fisica (ovvero più persone fisiche in caso di C.d.A.) obbligato in funzione della carica sociale rivestita nella società.***

NON CONFIGURA "GIUSTA CAUSA" DI LICENZIAMENTO IL COMPORTAMENTO, PUR RIPROVEVOLE, DEL LAVORATORE CHE, NELL'ESPRIMERE DISAPPUNTO PER LA VARIAZIONE UNILATERALE DELL'ORARIO DI LAVORO COMPIUTA DEL DATORE, STRAPPA IL RELATIVO ORDINE DI SERVIZIO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 16283 DEL 26 LUGLIO 2011.

La Cassazione, **sentenza n° 16283 pubblicata il 26 luglio 2011**, conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che **il comportamento del lavoratore posto a fondamento del recesso per giusta causa deve essere di gravità tale da ledere irrimediabilmente ed immediatamente** (*id*: non deve consentire la prosecuzione nemmeno momentanea del rapporto di lavoro) **il rapporto fiduciario intercorrente fra le parti.**

I giudici nomofilattici, con la sentenza in commento, hanno condiviso il *decisum* dei Giudici di Appello e, conseguentemente, **hanno confermato la reintegrazione di una lavoratrice licenziata in tronco per aver strappato, per ben due volte, l'ordine di servizio del datore di lavoro contenente la variazione unilaterale dell'orario di lavoro.**

Gli Ermellini, nel sottolineare il comportamento riprovevole della lavoratrice, hanno affermato che **l'addebito non configurava un fatto così abnorme da integrare una altrettanta grave lesione dell'elemento fiduciario, precisando che la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario fra datore e lavoratore va operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti**

alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo.

Inoltre, i Giudici di Legittimità hanno precisato che **la valutazione della gravità del comportamento della lavoratrice non può prescindere da un esame che non si limiti al singolo evento ma che tenga invece conto di eventuali altri addebiti a carico della stessa ed all'entità del danno procurato al datore di lavoro.**

Nel caso di specie pertanto, trattandosi di un unico addebito che fra l'altro non ha neanche comportato un danno grave per il datore di lavoro, i Giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa.

LO STUDIO ASSOCIATO CONFIGURA UN'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI IRAP IN CAPO AL SOGGETTO ADERENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16337 DEL 26 LUGLIO 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16337 del 26 luglio 2011**, è tornata sul tema dell'**applicazione Irap al professionista che opera** (*id*: si avvale, anche) **in uno studio associato.**

Come noto, **ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs 446/1997**, costituisce presupposto per l'applicazione dell'Irap ***l'esistenza, in capo al soggetto contribuente, di un'autonoma organizzazione*** che sia in grado di incidere sulla sua capacità di produrre reddito.

Gli Ermellini, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale delle Commissioni tributarie adite (il primo grado aveva dato ragione all'Ufficio, mentre i Giudici regionali avevano ritenuto valide le ragioni del contribuente), **hanno ritenuto di aderire alla tesi dell'Amministrazione finanziaria**, secondo la quale **l'associazione** (*rectius: lo studio associato*) **"è uno strumento non solo per consentire il lavoro del professionista, ma anche per potenziarne le capacità"**, con la conseguenza che ***lo studio associato deve essere considerato come "quid pluris" di un'attività professionale, ovvero una struttura organizzata, di cui il professionista si avvantaggia.***

Ergo, i Giudici di Piazza Cavour, richiamando i precedenti della Corte (cfr. sentenze n.ri 13570/2007 e 19138/2008), hanno (ri)statuito l'importante principio in base al quale qualora il professionista, nel caso di specie un commercialista, sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella svolta in forma associata, è tenuto a dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua adesione alla associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta, quali ad esempio le sostituzioni in attività professionali, da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale.

IL DATORE DI LAVORO E' ONERATO DEL COMPITO DI INDIVIDUARE UNA TIPOLOGIA DIFFERENTE DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE TALI DA POTER ESSERE INDOSSATE DAL UN LAVORATORE INIDONEO A CALZARE QUELLE NORMALMENTE FORNITE DAL DATORE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 16283 DEL 26 LUGLIO 2011.

La **Corte di Cassazione, sentenza n. 16195 del 25 luglio 2011, ha statuito che**, in tema licenziamento per inidoneità al servizio di dipendenti di aziende concessionarie dei servizi di linea di pubblico trasporto, **il parere della Commissione medica di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 29, all. A), non è vincolante per il Giudice di Merito adito per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità.**

Secondo la interpretazione fornita dai Giudici del Palazzaccio, **il Giudice di Merito ha**, tenuto conto dei principi costituzionali afferenti la tutela processuale, **il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione.**

Ecco i fatti.

Un'impresa licenziava un lavoratore che, come confermato dalla Commissione medica chiamata all'accertamento dei requisiti fisici in ottemperanza alla previsione di cui

all'art. 29 del R.D. 148/1931, **era impossibilitato ad indossare le scarpe antinfortunistiche**, normalmente fornite dall'azienda ai propri dipendenti.

Il lavoratore interessato proponeva ricorso in opposizione al licenziamento comminatogli, sulle cui decisioni giudiziarie di merito gli Ermellini – con la sentenza in commento - sono stati dal datore di lavoro chiamati a statuire.

I Giudici del Palazzaccio, conformandosi al giudicato della Corte distrettuale, **hanno rigettato la tesi aziendale per la quale l'esperimento della procedura di cui al R.D. 148/1931 precluderebbe qualsiasi accertamento in sede giudiziale della legittimità del licenziamento ed hanno, conseguentemente, confermato che è onere del datore di lavoro dimostrare che sul mercato non esistano altri tipi di dispositivi di protezione individuale (id: scarpe, nel caso di specie) utilizzabili dal lavoratore.**

LA ELUSIONE FISCALE DEVE ESSERE CONTESTATA DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MANIERA CHIARA, PRECISA E CIRCOSTANZIATA NON ESSENDO SUFFICIENTE IL MERO RICHIAMO ALL'"ABUSO DI DIRITTO".

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16428 DEL 27 LUGLIO 2011.

La Suprema Corte, **sentenza n° 16428 del 27 luglio 2011**, offre lo spunto per un'analisi della normativa in materia di "**elusione fiscale**".

La **elusione fiscale è il meccanismo attraverso il quale il contribuente, sfruttando le smagliature delle norme tributarie, mira a realizzare, ricorrendo ad escamotage, un consistente risparmio d'imposta.**

Il fenomeno dell'*elusione fiscale* non si esaurisce in una singola operazione, ma può realizzarsi anche attraverso una pluralità di atti tra loro collegati e coordinati in base ad un preciso programma, un unico disegno, nell'intento di raggiungere quei vantaggi non ammessi dal sistema tributario.

L'articolo **37-bis del D.P.R. 600/73 attribuisce all'Ente impositore il potere di disapplicare i vantaggi tributari ingiustamente conseguiti** dal contribuente attraverso operazioni in difetto di determinati requisiti.

In particolare, i **commi 1 e 2** individuano i comportamenti antielusivi; **il comma 3** definisce le operazioni identificate come "potenzialmente" elusive; **i commi da 4 a 7**

definiscono - a garanzia del contribuente - gli aspetti procedurali che l'Amministrazione è tenuta ad osservare.

Infine, **l'ultimo comma** introduce il c.d. "**interpello disapplicativo**" che può essere proposto dal contribuente direttamente all'Amministrazione finanziaria, prima di porre in essere una determinata operazione (*rectius*: un complesso di operazioni), al fine di ottenere la disapplicazione delle norme antielusione.

Con la sentenza in commento, **i Giudici di Piazza Cavour** – conformemente al principio generale di "**adeguata motivazione degli atti amministrativi**" - hanno (ri)statuito che "**l'amministrazione finanziaria non può basare la propria pretesa impositiva su un'accusa generica rivolta al contribuente, contestando approssimativamente l'abuso del diritto, ma deve chiarire in maniera chiara ed inequivocabile quali siano i comportamenti che debbono essere considerati elusivi.**"

Sulla scorta di tale principio, gli Ermellini – confermando in parte le decisioni dei due gradi di merito delle Commissioni tributarie – hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate secondo la cui prospettazione integra la fattispecie di "**elusione fiscale**" ogni operazione che si ponga in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, non essendo – *ex adverso* – necessaria la violazione di una specifica disposizione di legge.

I Giudici di Legittimità hanno ritenuto priva di pregio giuridico l'eccezione addotta dall'Ufficio ed hanno, di contro, sancito che la contestazione – da parte dell'Ufficio precedente – di una operazione deve indicare con chiarezza "**la fattispecie e quindi gli atti e i comportamenti della società che avrebbero fatto emergere il carattere elusivo dell'operazione di acquisizione societaria**".

IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO A FORMARE I DIPENDENTI PRIMA DI ADIBIRE GLI STESSI A MANSIONI PERICOLOSE PER LA LORO SALUTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 30071 DEL 28 LUGLIO 2011.

La Corte di Cassazione - III sezione Penale -, **sentenza n° 30071 del 28 luglio 2011**, è nuovamente intervenuta per **ribadire la responsabilità penale del datore di lavoro per aver**, nell'esercizio del potere direttivo, **ordinato a dipendenti - non**

idoneamente formati ed in assenza delle prescritte misure di sicurezza - la esecuzione di lavorazioni pericolose per la salute degli stessi.

Trattasi della cosiddetta responsabilità per "**culpa in eligendo**".

In particolare, **gli Ermellini**, nel confermare le decisioni dei gradi di merito, **hanno stabilito la responsabilità dell'imprenditore che assegna gli operai senza preparazione professionale al recupero e allo smaltimento di materiali contenenti amianto, con la conseguenza che lo stesso deve essere privato della libertà personale (id: 8 mesi di reclusione) e condannato al pagamento di una multa (id: € 16.000,00).**

In particolare, il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile di avere permesso che il personale della ditta procedesse alla rimozione di materiale contenente amianto e alla bonifica e al recupero di rifiuti contenenti amianto in assenza di presentazione del piano previsto dall' art. 34 del d.lgs. 15 agosto 1991 , n. 277 e della necessaria iscrizione all'albo previsto dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.